ANNESSO N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ENTI E DELLE SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDIARIA

per l'esercizio finanziario
dal 1° ottobre 1958 al 30 settembre 1959

NOTA PRELIMINARE

I finanziamenti per la riforma fondiaria stabiliti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio); 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila); 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 9 luglio 1957, n. 600, sono i seguenti:

ESERCIZI FINANZIARI	Enti del Mezzogiorno		Centro Nord (miliardi)	Totale leggi Sila e stralcio (miliardi)	Integrazione per tutti gli Enti e Sez. legge n. 600 (miliardi)	Totali dotazioni annue (miliardi)
	Legge Sila (miliardi)	Legge stralcio (miliardi)				
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	4,7	28	7	39,7	—	39,7
1951-52	3,3	28	7	38,3	—	38,3
1952-53	3 —	28	7	38 —	—	38 —
1953-54	2 —	28	7	37 —	—	37 —
1954-55	2 —	28	7	37 —	—	37 —
1955-56	—	28	8,2	36,2	—	36,2
1956-57	—	28	8,2	36,2	10 —	46,2
1957-58	—	28	8,2	36,2	34,95	71,15
1958-59	—	28	8,2	36,2	34,95	71,15
1959-60	—	28	8,2	36,2	29,95	66,15
1960-61	—	—	8 —	8 —	29,95	37,95
1961-62	—	—	5 —	5 —	29,95	34,95
1962-63	—	—	—	—	30 —	30 —
TOTALI . . .	15 —	280	89 —	384 —	199,75	583,75

Le dotazioni finanziarie maturate complessivamente al 30 settembre 1958 (data di chiusura del bilancio degli Enti e Sezioni di Riforma fondiaria) ascendono a L. 414.700.000.000, considerandosi, alla stessa data, maturate anche quelle stanziate nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1958-59, iniziatosi il 1° luglio 1958, mentre era in corso l'esercizio 1957-58 per gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

A fronte di detta somma risultano attribuite agli Enti di riforma le seguenti dotazioni finanziarie:

a) sui 384 miliardi di cui alle leggi Sila e Stralcio (col. 5):

— per assegnazioni annuali su esercizi di competenza . . .	L.	322.892.530.928
— per operazioni di sconto di annualità su esercizi futuri .	»	46.969.003.593
Totale . . .	L.	369.861.534.521

b) sui 199,75 miliardi di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600:

— per assegnazioni su esercizi di competenza	L.	79.900.000.000
— per operazioni di sconto di annualità su esercizi futuri . .	»	5.282.000.000
Totale	L.	85.182.000.000
Totale generale . . .	L.	455.043.534.521

che può considerarsi completamente utilizzato al 30 settembre 1958.

Come appare chiaramente dal surriportato prospetto, le dotazioni annuali sono state stabilite in misura quasi uniforme in ciascun esercizio del settennio 1950-57.

Tale uniformità, determinata dalle esigenze del bilancio statale, ovviamente non aveva rispondenza ai fabbisogni finanziari degli Enti.

Nella fase iniziale, infatti, non è stato necessario assegnare agli Enti stessi l'intera dotazione del bilancio, sicchè le somme non utilizzate inizialmente hanno consentito di sopperire alle maggiori esigenze connesse alla aumentata attività degli Enti medesimi.

Nella fase di maggiore sviluppo, stante l'opportunità di concentrare gli interventi al fine di accelerare l'opera di riforma, conseguendo, nel contempo, riduzioni di costi, è stato possibile in un primo tempo far fronte alle esigenze degli Enti senza particolari oneri di finanziamento in quanto si è potuto far luogo a graduale impiego di ordinari mezzi di bilancio maturantisi in esercizio successivo per il bilancio dello Stato, ma mentre era in corso un determinato esercizio per gli Enti di Riforma. Questo infatti, scade il 30 settembre, tre mesi dopo quello dello Stato, cioè quando per lo Stato è iniziato un nuovo esercizio.

In un secondo tempo, però, gli Enti di Riforma sono stati autorizzati a ricorrere allo sconto di annualità relative ad esercizi futuri.

Con l'impiego ritardato o anticipato delle dotazioni di bilancio si è creata una curva di finanziamenti aderente, per quanto possibile, ai tempi tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere ed alla gradualità delle espropriazioni e dei conseguenti interventi.

L'esecuzione di opere, avvenuta, quando possibile, in tempo anticipato rispetto all'epoca di maturazione dei fondi di bilancio, ha fatto sì che gli uffici, le attrezzature ed i cantieri fossero utilizzati a ritmo elevato non appena le acquisizioni dei terreni e gli interventi relativi, estesi agli interi 800 mila ettari, avessero, imposto la massima punta organizzativa. Ciò ha significato più economico impiego dei finanziamenti, giacchè la necessità di operare contemporaneamente su vaste estensioni in luoghi diversi e lontani e per molteplicità di opere in ciascun luogo, non avrebbe consentito una proporzionale riduzione di attrezzature e di costi in rapporto a minori interventi.

D'altro canto, va osservato che un ritardo nella esecuzione dei lavori fondamentali avrebbe significato perdita netta di nuove o di maggiori produzioni e minori possibilità di lavoro.

* * *

Poste queste premesse, si dà una breve descrizione delle strutture dei bilanci.

Essi, come di norma, si dividono in tre parti: *a*) entrate e uscite effettive; *b*) per movimento di capitali; *c*) per partite compensative:

a) nelle entrate effettive hanno posto rilevante quelle traibili dalle assegnazioni annuali che il Ministero dispone a carico del proprio bilancio o del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno.

Le altre entrate hanno carattere eventuale e, comunque, contingente.

Tra le uscite effettive hanno posto rilevante soprattutto quelle destinate alla trasformazione dei terreni ed alla esecuzione di opere a carattere pubblico.

Vi rientrano, poi, quelle destinate alla assistenza e cooperazione, nonchè le spese generali delle amministrazioni centrali e delle dipendenze periferico-aziendali ed, infine, gli interessi passivi.

Nel corrente esercizio le spese generali ascendono a circa L. 8.350.000.000, pari al 4,79% delle uscite complessive ed al 7,21% delle uscite effettive e per movimento di capitali.

Circa l'81% delle spese generali, pari al 3,91% di tutte le uscite, rappresentano spese per il personale, ivi compresi gli oneri riflessi e gli accantonamenti per le indennità di licenziamento.

In dette spese non figurano gli oneri relativi a prestazioni lavorative strettamente connesse all'espletamento di attività di istituto (direzione, sorveglianza e collaudo di lavori; corsi

professionali, d'istruzione e di addestramento tecnico, ecc.), in quanto detti oneri non costituiscono spesa generale ma vera e propria spesa di attività.

b) la parte « movimento di capitali » comprende, in entrata: i ricavi da alienazioni, ivi compreso il macchinario ceduto agli assegnatari; i finanziamenti per le opere pubbliche eseguite dagli Enti di riforma nella funzione di Consorzi di bonifica, quali concessionari di Amministrazioni statali o della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè i finanziamenti ottenuti da Banche o da altri Istituti ed i recuperi delle anticipazioni effettuate a favore degli assegnatari.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 sono state previste operazioni di finanziamento a medio termine per complessive L. 17.108.000.000., cifra, questa, largamente al disotto del limite di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600, che prevede la facoltà per gli Enti di compiere operazioni di cessione di annualità fino agli importi relativi a due esercizi.

La previsione di finanziamento a medio termine di cui innanzi, è determinata dalla necessità di consentire la integrale impostazione di determinati programmi sul piano concreto. Mai poichè per non tutti gli impegni, assumibili nell'esercizio in rapporto ai lavori approvati ed agli appalti concessi, sarà possibile conseguire la esecuzione della intera opera, è evidente che i pagamenti non potranno raggiungere il livello complessivo delle uscite previste.

Ne consegue che alle previsioni di finanziamento corrisponderanno solo in parte operazioni concrete di sconto di annualità.

Tra le uscite per movimento di capitali figurano: quelle per acquisizione di beni; per restituzione di finanziamenti; per esecuzione di opere pubbliche di bonifica ottenute in concessione, nonchè le anticipazioni di fondi concessi ad assegnatari e cooperative, quando non si provveda attraverso Istituti di credito.

Tali ultime operazioni rispondono alla necessità di assicurare l'esercizio agricolo nei terreni trasformati e bonificati. Ma esse vanno assumendo minore entità rispetto al passato, giacchè attualmente il credito viene concesso — fatta qualche eccezione — dalle banche, mentre gli Enti intervengono con un concorso nel pagamento degli interessi e con concessione di garanzie.

Il concorso degli Enti nelle spese per interessi diminuisce di grado in grado che l'epoca dell'insediamento divenga più remota e si accresca la produttività dei fondi.

Al 30 settembre 1958, a fronte delle anticipazioni annuali concesse agli assegnatari o delle garanzie accordate agli Istituti bancari per tali anticipazioni, risulta recuperato circa l'80% delle esposizioni complessive;

c) le partite compensative hanno lo scopo di porre in evidenza quei fatti amministrativi che, pur concretandosi in operazioni finanziarie, non producono effetti sul risultato amministrativo della gestione, in quanto tengono in evidenza movimenti finanziari che coincidono tanto nella entrata quanto nell'uscita.

In esse si comprendono:

— movimenti finanziari per conto di terzi (riscossioni e versamenti di ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, depositi cauzionali, ecc.); anticipazioni a terzi e ad uffici periferici; varie;

— accantonamento di annualità per terreni assegnati;

— gestioni speciali.

Meritano particolare menzione le anticipazioni agli uffici periferici, il cui volume è notevole nei bilanci degli Enti di Riforma, ma ciò viene fatto per la necessità di tenere meglio in evidenza le operazioni finanziarie che detti Enti compiono a mezzo delle dipendenze periferiche.